

SENTENZE DI CASSAZIONE

1) tabellazione e perimetrazione PARCHI

TABELLE E PARCHI- CASSAZIONE - RIEPILOGO (AGGIORNATO AL 16/1/2012)

Parchi Nazionali:

Sez. III, 26.1.2005, n. 5489, Sortino, n. 230854;

Cass. Pen. (sez. III 26.1.06, n. 5489) che un'area protetta "non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non é invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita".

Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 23/02/2006 Ud. (dep. 28/03/2006) Rv. 233677
Presidente: Onorato P. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A. Imputato: Romeo. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Reggio Calabria, 6 Marzo 2004)
CACCIA - IN GENERE - Divieto di caccia all'interno delle aree protette - Tabellazione perimetrale dell'area - Necessità - Esclusione.

I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo lett. a), della citata L. n. 157.

Cassazione penale Sez. III, 19 marzo 1999, n. 952. (????)

Registro gen. n.

46750/98, depositata in cancelleria il 29 aprile 1999, imputati Arlati ed altri.

Massima:

Divieto di caccia nei Parchi - non necessitano le tabellazioni. Ai sensi del combinato disposto degli art. 21 comma 1 lett. b) e 30 comma 1 lett. d) l.

n. 157 del 1992 e dell'art. 22 comma 6 l. n. 394 del 1991,

l'attività
venatoria è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali,
naturali
regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il caso in
cui in epoca
successiva alla commissione del reato, nel medesimo
luogo, la caccia sia
stata consentita a causa della nuova perimetrazione
operata da una legge
regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio
del "favor
rei". I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati
con appositi
provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali,
non necessitano
della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati
come aree ove
sia vietata l'attività venatoria e pertanto non può essere
riconosciuta la
buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio
in area protetta
in caso di assenza di tabellazione.

Sez. III, 10.4.2003, n. 24786, Fiorelli, n. 225314;
Corte di Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2003, n.
24786 (ud. 10 aprile 2003). Pres. Zumbo - Est. Squassoni -
P.M. Geraci (diff.) - Ric. Fiorelli e altro. "I parchi nazionali,
essendo stati istituiti e delimitati con appositi
provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non
necessitano della tabellazione perimetrale al fine di
individuareli come aree ove è vietata l'attività venatoria; ai
parchi, pertanto, non si applica la disciplina di cui all'art.
10 della legge n. 157/1992 che prevede la perimetrazione
delle aree oggetto di pianificazione faunistica-venatoria."

Sez. III, 6.6.2007, n. 32021, Marciandò, n. 237142;
[http://www.lexambiente.it/modules/FCKeditor/upload/File/
MARCIANO.pdf](http://www.lexambiente.it/modules/FCKeditor/upload/File/MARCIANO.pdf) (sentenza integrale)

Cass. Sez. III n. 32021 del 6 agosto 2007 (Ud 6 giu. 2007)
Pres. Papa Est. Squassoni Ric. Marciandò ed altri
Caccia e animali. Tabellazione aree protette

Non va confusa la disciplina che regola i parchi nazionali

prevista dalla L. 394-1991 , con quella dettata dall' art. 10 L.157-1992 , relativa alla pianificazione faunistica e venatoria, che prevede la perimetrazione delle aree interessate con apposite tabelle ; solo in questo caso, è necessaria una visibile segnalazione che individui le zone protette in mancanza della quale il soggetto non è in grado di percepire l'ambito dell' area tutelata. I parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione essendo istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie. Dal momento di tale pubblicazione sorge, ex art.5 cp, la presunzione di conoscenza dell' estensione del parco da parte di tutti i consociati e costituisce onere di chi si introduce nella zona di notiziari degli esatti confini della area onde evitare comportamenti di rilevanza penale

AREE PROTETTE - DIRITTO VENATORIO - Caccia in aree protette - Mancata presenza di recinzioni, segnali o tabelle - Errore inevitabile e incolpevole - Esclusione - Elemento psicologico del reato - Comportamento colposo. In materia di divieto di caccia nelle aree protette, non rileva la mancata presenza di recinzioni, segnali o tabelle ed ha altresì escluso che l'eventuale errore in cui sarebbe caduto l'imputato potesse considerarsi inevitabile, e quindi incolpevole, in quanto l'indicazione dell'area protetta con l'allegata planimetria dei luoghi era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'imputato, intendendo esercitare l'attività venatoria, era tenuto a prenderne previamente conoscenza, con la conseguenza che sarebbe in ogni caso ravvisabile un suo comportamento colposo, sufficiente per integrare l'elemento psicologico del reato, nel non essersi doverosamente accertato dell'esistenza e dell'estensione dell'area protetta prima di intraprendere l'attività. Pres. De Maio, Est. Franco, Ric. Pannofino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 20/05/2009), Sentenza n. 26577

Cass. Sez. III n. 25216 del 20 giugno 2008 (Ud 6 feb. 2008)

Pres. Altieri Est. Mancini Ric. Paolino ed altro Beni Ambientali. Introduzione armi in parco e mancanza tabellazione

E' del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 30 comma primo L. 394-1991 che il parco sia privo della tabellazione perimetrale e di appositi cartelli indicanti il divieto di attività venatoria. I parchi nazionali, infatti, sono istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e ad essi non si applica dunque la diversa disciplina - comportante l'obbligo di tale tabellazione - di cui all'art. 10 della L. 157/1992, contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Sez. III, 9.3.1998, n. 4756, Giacometti, n. 210516 dep 22/4/1998

Caccia - Divieti - Aree protette - Parchi nazionali (Gran Sasso)

I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria. A questi non si applica pertanto la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria.

*Cass. pen., sez. III, 22 aprile 1998, n. 4756 (9 marzo 1998) Ric. Giacometti P. (L, 11 febbraio 1992, n. 157).

Cass. Pen. Sez. III, 19 marzo 1999, n. 5457

Caccia - Divieti - Aree protette - Caccia consentita a seguito di nuova perimetrazione del parco

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lett. b e 30, comma 1, lett. d, della L. n. 157/92 e dell'art. 22, comma 6, della L. n. 394/91, l'attività venatoria è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali, naturali regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del .

*Cass. pen., sez. III, 29 aprile 1999, n. 5457 (19 marzo 1999) Ric. P.G. in proc. Arlati ed altri. (L, 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21; L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30) (1)

Caccia - Divieti - Aree protette - Cartelli di perimetrazione
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l'attività venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione.

*Cass. pen., sez. III, 29 aprile 1999, n. 5457 (19 marzo 1999) Ric. P.G. in proc. Arlati ed altri. (L, 11 febbraio 1992, n. 157)

Cass Pen Sez. III, 10.6.2005, Acerito, m. 231820).

6793 del 2002 rv 221088

Sez. III, 23.2.2006, n. 10616, Romeo, n. 233677;

Sez. III, 20.6.2008, n. 25217, Delli Muti

Parchi e riserve regionali:

Cass Pen. Sez. III, 4.7.2006, n. 32563, Di Gregorio, m. 236269

Cass. Sez.III n. 32563 del 29 settembre 2006 (Up 04/07/2006)

Presidente: Lupo E. Estensore: Gentile M. Imputato: Di Gregorio e altri.

(Rigetta, App. Catania, 7 ottobre 2005)

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE -
Aree protette - Aree situate nella regione Sicilia -
Operatività del divieto di caccia - Perimetrazione -
Necessità - Esclusione.

La mancanza dell'apposita tabellazione indicante il divieto di caccia nelle aree protette della Regione Sicilia, non esclude la sussistenza del reato di cui agli artt. 21 lett. c) e 30 lett. d) L. 11 febbraio 1992 n. 157 in quanto l'art. 45, commi terzo e quarto, legge Regione Sicilia 1 settembre 1997 n. 33, nell'escludere l'applicabilità di sanzioni, fa riferimento esclusivo a quelle amministrative.

Cassazione Sez III n. 5489 del 26 gennaio 2005
Imp. Sortino

Esercizio attività venatoria all'interno di una riserva naturale regionale

Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/01/2005 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230854

Presidente: Savignano G. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Sortino. P.M. Izzo G. (Conf.) (Rigetta, App. Catania, 8 Gennaio 2003)

Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, sentenza n. 417/2000 del

15 dicembre 2001, depositata in cancelleria il 28 dicembre 2000 ,secondo la

quale è punibile chi si reca a caccia in un Parco regionale anche in

assenza di tabellazione.

Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010 (Cc. 10 dic. 2009)

Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti
Caccia e animali. Tabellazione aree con divieto di attività venatoria

Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l'operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.

Cass. Sez. III sent. 19987 del 27 maggio 2005 (p.u. 14 aprile 2005)

Pres. Papadia Est. Sarno Ric. Giustolisi ed altro
Caccia - Attività venatoria in area protetta e tabellazione -

Ruolo delle regioni.

Nelle aree protette vige il divieto di caccia indipendentemente dalla esistenza della delimitazione delle aree medesime mediante tabellazione poiché la conoscibilità della perimetrazione è assicurata dalla pubblicazione dei provvedimenti che istituiscono e delimitano le aree protette. Quando il legislatore ha inteso subordinare l'efficacia del divieto venatorio alla tabellazione lo ha espressamente fatto. Per le aree protette regionali il divieto di caccia è immediatamente operativo e trae origine dalla legislazione nazionale. La regione non può comunque ritardare l'operatività del divieto per procedere alla tabellazione in quanto ciò determinerebbe un inammissibile interferenza sul sistema sanzionatorio penale peraltro in una materia, quale quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella quale compete comunque allo stato stabilire i criteri indicatori anche a seguito della nuova formulazione dell'articolo 117 Cost.

Oasi:

Cassazione Penale - Sez. III , sentenza n. 8839 del 27 febbraio 2009 (Camera di consiglio del 20 nov. 2008).
Presidente Vitalone ,estensore Mulliri, ricorrente Ferretti. Caccia e animali. Caccia in area protetta
Un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non è invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita (nuova fattispecie: oasi di protezione faunistica della provincia di Brindisi, parzialmente tabellata).

Giurisprudenza amministrativa sulle sospensioni delle licenze confermate:

TAR Campania, sez I di Salerno, sentenza 757/05 (c.c. 24/2/2005)

Conferma sospensione licenza porto fucile per caccia in P.N. Cilento senza tabellazione.

TAR Friuli VG Sez. I sent. 500 del 28 giugno 2010

Caccia e animali. Transito con armi in area protetta. La conoscenza dell'esistenza di un'area protetta da parte di un cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo cacciatore e Socio di una riserva, deve essere a conoscenza delle limitazioni all'esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.

Bellezze naturali (Protezione delle) - Deturpamento o distruzione - Aree marine - Necessità di perimetrazione. Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).

*Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2010, n. 27683 (21 aprile 2010) Ric. Di Meo. (I, 6 dicembre 1991, n. 394, art. 2; I, 6 dicembre 1991, n. 394, art. 19; I, 6 dicembre 1991, n. 394, art. 30), . [247917]
id 640092

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2011, N. 1063: attività venatoria in area protetta. La mancata posa in essere della tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale non esclude il dovere giuridico di esaminare le cartografie al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva. «Invero la mancata posa in essere della tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale de qua, istituita con Legge Regionale n. 16/06 (art. 3), non escludeva il dovere giuridico degli attuali ricorrenti di rendersi parte diligente - mediante l'esame delle cartografie allegate alla citata legge (art. 2), pubblicata sulla GU - al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva.»

http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7630:beni-ambientali-aree-marine-e-perimetrazione&catid=145&Itemid=17

Cass. Sez. III n. 27683 del 16 luglio 2010 (Ud. 21 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Fiale Ric. Di Meo Beni Ambientali. Aree marine e perimetrazione

Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).

<http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez3-14122011-sentenza-n46333>

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 14/12/2011 (Ud. 27/10/2011) Sentenza n. 46333

AREE PROTETTE - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare - Necessità - Esclusione - CACCIA - Ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta - Art. 5 cod. pen..

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare (Cass n. 32021/2007; conf n. 4756/1998; n. 24786/2003; n. 5489/2005; n.

25825/2005; n. 616/2006). Fattispecie: esercizio della caccia nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, senza avere preventivamente accertato l'esatta delimitazione dello stesso.

(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/10/2010) Pres. Mannino, Est. Petti, Ric. Grassi

Caccia in zona di divieto non tabellata: e' reato

La Cassazione ribadisce la consolidata giurisprudenza sulla non necessità della tabellazione perimetrale delle aree protette ai fini della vigenza del divieto di caccia e dell'applicazione delle disposizioni sanzionatorie penali.

La novità di quest'ultimo pronunciamento sta nell'applicazione delle disposizioni penali anche alla fattispecie di un'oasi di protezione faunistica provinciale solo parzialmente tabellata, in caso di bracconaggio al suo interno.

Cassazione Penale - Sez. III , sentenza n. 8839 del 27 febbraio 2009 (Camera di consiglio del 20 nov. 2008). Presidente Vitalone ,estensore Mulliri, ricorrente Ferretti. Caccia e animali. Caccia in area protetta

Un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non è invocabile la buona fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita (nuova fattispecie: oasi di protezione faunistica della provincia di Brindisi, parzialmente tabellata

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^] 14/12/2011 (Ud. 27/10/2011)
Sentenza n. 46333

AREE PROTETTE - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare - Necessità - Esclusione - CACCIA - Ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta - Art. 5 cod. pen..

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrelevanza del difetto di perimetrazione tabellare (Cass n. 32021/2007; conf n. 4756/1998; n. 24786/2003; n. 5489/2005; n. 25825/2005; n. 616/2006). Fattispecie: esercizio della caccia nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, senza avere preventivamente accertato l'esatta delimitazione dello stesso.

Sentenza del **18.01.2011, n.1063** della Corte di Cassazione Penale, la quale ha rigettato un ricorso da parte di due cacciatori (per mancanza di tabelle) notificati dal Corpo Forestale dello Stato mentre erano in attività venatoria nella Riserva Naturale Regionale Orientata dei Laghi, sita fra Conversano e Gravina di Monsignore.

Cass. Pen. III sez., Sent. 8/7/2011 n. 26799 (cc del 3 marzo 2011), ric. Bellabarba

"Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato." In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole,

posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma.

2) Interruzione di Pubblico servizio e minaccia/violenza a P.U.

INTERRUZIONE E TURBATIVA DI SERVIZIO DEL PUBBLICO UFFICIALE – art. 340

C.p.; per avere interrotto, ostacolato e turbato - con atteggiamento ostruzionistico e condotte espressione di una volontà sistematica di non rispettare il dovere imposto dalla L. 157/1992 (agli artt.12, 27, 28 e 31) di esibire cose e documenti e in generale di sottoporsi ai controlli degli Organi di vigilanza venatoria, anche volontaria - il servizio pubblico degli Agenti operanti.

Cfr.: Cass. Pen., Sez. VI,

sent. n. 22422/2001: In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, l'art. 340 c.p. è teso a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso.

Cfr.:

Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 26077 del 9/6/2004: Secondo recente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sezione VI, 3 maggio 1999, Ferrara) «è sufficiente, ai fini del delitto, che l'entità del turbamento della regolarità dell'ufficio o l'interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale dell'attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale».

Resistenza a Pubblico Ufficiale

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 37104, depositata il 26 settembre 2012, è stato respinto il ricorso e condannata una Sig.ra alla guida di un'autoveicolo (che si era ricolta a degli agenti con la seguente colorita espressione: "vabbene sono ubriaca e sono venuta contromano, ma siete voi che mi siete venuti addosso e adesso mi volete incastrare; non mi dovete rompere il cazzo, perché voi siete dei pezzi di merda, ho anche io amici in polizia e vi rovino"), "essendo sufficiente l'uso della minaccia per opporsi all'atto di ufficio, indipendentemente dal raggiungimento dell'intento da parte del prevenuto ovvero dalla circostanza che il soggetto passivo si sia in concreto sentito minacciato, in tal modo correttamente interpretando e applicando i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia"

Dispositivo dell'art. 337 Codice Penale

Chiunque usa violenza o minaccia ⁽¹⁾ ⁽²⁾ per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339] ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Note

(1) Non è necessario che la violenza o minaccia sia esercitata direttamente sulla persona del pubblico ufficiale o sull'incaricato del pubblico servizio, ma è sufficiente che essa si estrinsechi su cose o anche su privati, purché sia idonea ad impedire, a turbare e ad ostacolare l'esercizio della pubblica funzione. Si pensi alla fattispecie in cui l'autore del reato aveva minacciato di ferirsi con i vetri di una bottiglia per ottenere che gli agenti di custodia del carcere ove egli era detenuto non compissero l'atto di consegna della sua persona ai carabinieri incaricati della traduzione presso altro istituto penitenziario.

(2) Non integra né violenza né minaccia la cd. **resistenza meramente passiva** (ad esempio, buttarsi a terra, rifiutarsi di

obbedire etc.) e quindi essa non integra il delitto in esame neppure nel caso in cui il funzionario sia costretto ad usare la forza per vincerla. Dunque è necessario che la resistenza abbia il carattere di comportamento attivo, ed in particolare, aggressivo e non difensivo. Discusso è il problema se e quando la fuga possa configurare resistenza al pubblico ufficiale. Pacifico è che la semplice fuga a piedi non può mai configurare il reato in esame, in quanto in essa non è ravvisabile né violenza né minaccia; a meno che la fuga, come afferma la giurisprudenza, non sia stata agevolata da spintoni che il soggetto dà all'agente di polizia al fine di liberarsene dalla presa. La giurisprudenza ha precisato, comunque, che costituisce resistenza a pubblico ufficiale: la fuga in auto per forzare un posto di blocco; la fuga in auto attuata con fulminei testa-coda per costringere gli inseguitori a manovre ritardatrici onde evitare l'urto; la fuga in auto attuata con modalità tali da porre in pericolo l'incolumità degli inseguitori, come, ad esempio, il fatto di sterzare improvvisamente, una volta raggiunto dall'auto inseguitrice, per spingere quest'ultima fuori strada; la fuga in auto mentre il complice spara sugli agenti attraverso il finestrino; la fuga per vincere una resistenza del pubblico ufficiale, come ad esempio, nel caso di chi metta improvvisamente in moto l'autovettura al fine di costringere l'agente che si era aggrappato allo sportello a desistere dalla sua azione di inseguimento.

(3) È ritenuta sussistente la fattispecie nel caso di aggressioni perpetrate al termine di una partita di calcio dai tifosi della squadra di casa ai pullmans che trasportavano quelli della squadra ospite e alle pattuglie di scorta della polizia. È altresì configurabile il reato di resistenza a un pubblico ufficiale nel caso in cui il soggetto agente, prendendo per un braccio l'ufficiale giudiziario procedente e portandolo fuori della porta, si opponga allo stesso nel compimento di un atto del suo ufficio -- nella specie un pignoramento -- poiché in tale condotta sono ravvisabili gli estremi della violenza (fattispecie relativa a rigetto di ricorso nel quale l'imputato aveva sostenuto che la corte di merito, nel qualificare «violento» un mero atto di scorrettezza, aveva erroneamente «dislargato» l'ambito di operatività dell'art. 337 (Cass. 17-2-1989, n. 2659).

(4) Si applica anche al delitto in esame la scriminante di cui all'art. 4, d.lgs.lgt. 14-9-1944, n. 288, riportato sub art. **336** nota [v. Libro II, Titolo II, Capo II].

3) Richiami vivi vietati, anelli non regolari, richiami imbracati, custodia richiami, maltrattamento con lacci

Custodia di volatili selvatici in condizioni incompatibili

La Corte di Cassazione penale chiarisce che la sanzione per il maltrattamento di animali può sommarsi a quelle relative alla Caccia. Nella fattispecie la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 41742 del 30 ottobre 2009 (09/11/09)

Uccelli selvatici detenuti in spazi angusti, privi di acqua ed in mezzo ai propri escrementi. Uno "spettacolo" frequente presso commercianti, pseudo-allevatori e cacciatori capannisti che utilizzano richiami vivi.

La Corte di Cassazione penale chiarisce che tali situazioni violano, oltre che la legge sulla caccia 157/92, anche l'articolo 727 del codice penale, che nella sua nuova formulazione a partire dal 2004 punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

In pratica le sanzioni penali previste dalle due norme si sommano. Non vale cioè il principio di inapplicabilità dell'art. 727 codice penale che il legislatore aveva richiamato per i casi speciali già puniti dalla legge venatoria statale, che nulla afferma su questa particolare circostanza.

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 41742 del 30 ottobre 2009 (Ud. 6 ott 2009- registro gen. 012432/2009)

Presidente: Teresi, Estesnsore: Amoresano, Ricorrente: Russo

Caccia e animali. Rapporti di specialità tra legge sulla caccia e reati contravvenzionali previsti codice penale (detenzione animali selvatici in condizioni incompatibili con la loro natura).

Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale. L'art.19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede invero che 'le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...'. Il titolo IX bis sopraindicato comprende l'art.544 bis (uccisione di animali), l'art.544 ter (maltrattamenti di animali), l'art.544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati), l'art.544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall'art.727 c.p. che la Legge 20.7.2004 n.189 ha trasformato da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi

contravvenzionali di cui all'art.727 c.p, come modificato dalla medesima L.189/

L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, **anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. r)**, perché la nozione di mezzi vietati è ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. **Il riferimento contenuto invece nell'art. 31 della legge 157 del 1992 a richiami non autorizzati attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non autorizzati nel caso concreto.**

*Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2000, n. 7756 (ud. 28 aprile 2000) Ric. Medaglia A. (L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21; L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). [RV216985]

Richiami vietati

L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale **la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.**

Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009)

Massima: Caccia - Divieti - Richiami vivi - Utilizzabilità dei fringuelli

In materia di caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli, così che la caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

*Cass. pen., sez. III, 15 giugno 1998, n. 1151 (c.c. 1 aprile 1998) Ric. Guerini P. (DPCM, 22 novembre 1995, art. 2). [RV211205]

ANELLI taroccati:

abbiamo parlato decine di volte, in lista, dell'ipotesi della contraffazione di strumento destinato a pubblica autenticazione (468 C.P.);

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sentenza 28 aprile 2000, n.7756 **Anche l'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati in quanto la nozione di "mezzo vietato" è talmente ampia da ricomprendere anche il ricorso a siffatti strumenti di caccia** (della serie la corte dice e si contraddice-vedi sopra) **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784**

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784

(Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi)

N. 17394/'05 R.G.

1) Flora e fauna - Maltrattamento di animali - Condotta "crudele" tenuta "senza necessità" - Dolo generico - Art. L. n. 157/1992 - Art. 727 - Art. 544 Ter

cod. pen. - Continuità normativa. Tra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. e quello introdotto all'art. 544 ter cod. pen. dalla legge 20/7/2004 n. 189 sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perchè sono rimaste identiche le condotte punibili. La Corte ha precisato che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta "per crudeltà", e a dolo generico quando essa è tenuta "senza necessità", applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo. (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784**

2) Flora e fauna - Delitti contro il sentimento per gli animali - Esimente dell'esercizio di un diritto - Insussistenza - Fattispecie - Art. 727 c.p. - Art. 544 Ter c.p. - Art. 19 Ter disp. coord. cod. pen. - Art. L. n. 157/1992. Non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente art. 727 cod. pen. e dal nuovo art. 544 ter cod. pen., in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter cod. pen. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite. (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784**

3) Caccia - Tutela della fauna - Richiami vivi a scopo venatorio - Limiti - Disciplina applicabile. In tema di caccia, L. 11/02/'92, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali ed, a tal fine, elenca -con carattere meramente esemplificativo- dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive. Pertanto, L. n.157/92, non esaurisce la tutela completa della fauna in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Sicché, risulta pacifico che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/'92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale sù richiamate (v. conf Cass. sez. III pen, 25/VI/'99, n. 8890 ; 191V/'98, n. 5868 e 201V/'97, n. 4703). (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784**

4) Caccia - Tutela della fauna - Uso dei richiami vivi a scopo venatorio - Limiti - Modalità incompatibili con la natura dell'animale - Sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia - Disciplina applicabile. L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/'92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale. Nella specie non v'è dubbio che imbracare un volatile,

legarlo da una fune, strattolarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura ecologica di esso. Infine, per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca allo agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale -per le concrete modalità della sua attuazione- a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia (v. conti Cass. sez. III pen., 95/203300 e sez. V pen., 90/183403). (Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), Sentenza n. 46784**
5)

L'utilizzo di mezzi illegali di caccia puo' integrare il reato di maltrattamento

Se nei confronti degli animali vengono praticate modalità di uccisione tali da provocare sofferenza all'animale si applica a tutti gli effetti l'art. 544 bis c.p..

Uccisione animali (art. 544-bis CP) ed uso lacci- applicazione congiunta norme venatorie e norme sul maltrattamento

Tribunale Firenze Sez. Pontassieve sent. 1043 del 3 agosto 2009

Est. Castriota

Se l'attività di caccia viene esercitata con le autorizzazioni e le modalità prescritte dalla legge non è vietato uccidere gli animali, purchè la caccia venga effettuata nei periodi e con le modalità autorizzate dalla Provincia o dagli altri enti preposti al controllo. Se invece nei confronti degli animali, selvatici e non , vengono praticate modalità di uccisione tali da provocare sofferenza all'animale, come nel caso di specie in cui gli animali venivano presi al laccio e costretti ad una morte lenta e dolorosa per soffocamento, si applica a tutti gli effetti l'art. 544 bis c.p.. A nulla rileva poi che l'animale ucciso appartenga al genere di quelli domestici o meno, in quanto la norma è generica e fa esplicito riferimento alla morte, per crudeltà e senza necessità, di un animale.

4) Lettera B Convenzione di Berna

A conferma del fatto che le specie indicate in **Conv. Berna sono da qualificarsi come specie part.te protette ex art. 2 L.157/92**, c'è anche:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

FAUNA E FLORA - CACCIA - Fringillidi in genere - Divieto di detenzione - Fattispecie: cardellini e una passera sarda. Tutti i volatili rientranti nella categoria dei fringillidi sono assoggettati al regime di cui alla L. 157/92 sub art. 2, quanto alla descrizione della specie e 30 quanto al regime sanzionatorio. Per cui, la detenzione è certamente vietata trattandosi di specie particolarmente protetta. Fattispecie: detenzione per la vendita di uccelli appartenenti a specie protetta e minacciati di estinzione (cardellini e una passera sarda). (Cass. Sez. 3^a 27.5.2010 n. 23931, Fatti). (conferma sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

FAUNA E FLORA - Titolare di negozio - Detenzione specie protette - Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza. In tema di tutela dei fringillidi, la deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini detenuti all'interno di singole gabbie di dimensioni ridotte si basa su nozioni di comune esperienza in quanto per gli uccellini la possibilità di socializzare in ambienti particolarmente ampi è tipica del collezionista, mentre la detenzione all'interno di singole

piccole gabbie agevola il titolare del negozio nella attività di vendita consentendo con tale metodo di conservazione ai singoli potenziali acquirenti di visionare meglio il prodotto che intendono acquistare attraverso un esame delle caratteristiche peculiari dei volatili (Cass. Sez. 3^a Ord. 8.11.1994 n. 2950 Giarino). (conferma sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 22/11/2007) Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Gioè. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797

Cass. Sez. III n. 16441 del 27 aprile 2011 (Ud. 16 mar. 2011) Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Feroldi Caccia e animali. Convenzione di Berna L'abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell'Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all'articolo 30, lettera b) legge 157/92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall'articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge 157/92.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931 CACCIA - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2, L. n.157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l'art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE. Configura il reato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione all'articolo 2 della legge n 157 del 1992, l'abbattimento di quattro frosoni. Il reato, legittima il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che possa essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna. (conferma ordinanza dell'11/01/2010, tribunale di Arezzo) Pres. Lupo, Est. Peti, Ric. Fatti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931

5) Uccellazione, trappole e panie

Cattura con rete: e' uccellazione e non caccia con mezzi vietati

Ancora Cassazione Penale sull'uccellazione: in caso di uso di rete sussiste il più grave reato di uccellazione e non quello meno grave di caccia con mezzi vietati

Cass.Pen. Sez. III - Sentenza n. 10528 del 10 marzo 2009 (ud. 3 feb. 2009) - Presidente: Lupo - Estensore: Gentile - ricorrente: Locatelli - Uccellazione . Conferma sentenza del Trib. di Bergamo del 27/5/2008

Si ribadisce (cfr. precedente giurisprudenza citata sul nostro sito) che sussiste l'attività di uccellazione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30, primo comma- lett.e), allorché lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività perché diretto, alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie.

La fattispecie (rete verticale) è quella più grave dell'uccellazione, e non l'ipotesi più tenuamente sanzionata della caccia con mezzi vietati. Si veda qui a destra il testo completo della sentenza (Documenti).

Uccellazione

Cass. Sez. III n. 21939 del 30 maggio 2008 (Ud. 24 apr. 2008) - Pres. Vitalone Est. Marini Ric. Niboli - Caccia e animali. Uccellazione

Configura il reato di uccellazione il posizionamento coordinato di più reti, per di più installato stabilmente e oggetto di visite periodiche dell'uomo per "ripulire" le reti stessi dai ma1capitati

animali, in quanto comporta la creazione di un "sistema" di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato; né vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi.

L'uccellazione sussiste anche in caso di non completa installazione delle reti

Cass. Pen. Sez. III , sent. n. 28526 del 13 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009) - Pres. Lupo, Est. Petti , Ric. Gabbanini - Uccellazione mediante retiLa collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna nel giardino di un'abitazione, circondata da alberi e posta alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la sede naturale di tali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che le reti non fossero completamente tese non esclude l'idoneità del mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di quelle tese.

Posizionamento e ispezione di reti configurano il reato di uccellazione, non di caccia con mezzi vietati

Ennesima sentenza che conferma come il bracconaggio attraverso l'impiego di reti non sia riconducibile alla caccia con mezzi vietati, ma al più grave reato di uccellazione in quanto "comporta la creazione di un sistema di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato"

Cass. Pen, Sez. III , sentenza n. 35700 del 16 settembre 2009 (Ud. 9 giu. 2009)

Pres. Lupo Est. Marini Ric. Pagnucci

Caccia e animali. Uccellazione

Il posizionamento di reti, fatto oggetto di visite volte a verificare la cattura di animali comporta la creazione di un sistema di cattura in grado di moltiplicare la potenzialità di risultato; inoltre, non vi è dubbio che quel sistema si dirige ad un numero indiscriminato di volatili, senza alcuna possibilità di selezionare quale tipologia di essi sarà catturata e senza alcuna possibilità di prevedere quanti di essi resteranno uccisi.

Cass. Sez. III n. 25149 del 17 giugno 2009 (Ud. 23 apr. 2009)

Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Locatelli

Caccia e animali. Differenza tra uccellazione e caccia con mezzi vietati

La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è costituita dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari

UDIENZA 23.04.2009

SENTENZA N. 891

REG. GENERALE n.1632/09

Panie e vischio: per la cassazione è sempre reato di uccellazione, non caccia con mezzi vietati :

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/03/2010 (Ud. 03/02/2010), Sentenza n. 10381

CACCIA - Uccellazione e attività venatoria - Differenza - Fattispecie: impiego di due gabbie trappola di rete metallica - Uccellazione - Configurabilità - Esclusione - Artt. 3, 12, 13 e 30 c.1 lett. e) L. n.157/1992. Costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili, mentre, costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica. L'elemento che distingue l'uccellazione, sempre vietata, dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è costituito dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati, nel senso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la caccia con mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli esemplari. E' quindi la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato che distingue le due ipotesi (cfr Cass n. 9607 del 1999; 6343 del 2006. nn 17272 e 35630 del 2007). Nella specie, l'utilizzazione di una trappola di dimensioni minime (due gabbiette di rete metallica), non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura non può configurare l'esercizio dell'uccellazione posto che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente offensivo e quindi idoneo a dar luogo a tale attività. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Cipriani. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/03/2010 (Ud. 03/02/2010), Sentenza n. 10381**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528

CACCIA - Attività di uccellazione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m.. In materia di caccia, sussiste l'attività di uccellazione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. e) - allorché lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n. 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez. III Sent. n. 6334; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso; Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del 16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile, Ric. Locatelli. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528**

M A S S I M E

Sentenza per esteso

1) **Caccia - Esercizio di uccellazione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo.** In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellazione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Costituisce perciò uccellazione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie etc.). Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004). **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006), Sentenza n. 6343**

Cass. Sez. III n. 35628 del 27 settembre 2007 (Ud. 11 lug. 2007)

Pres. Papa Est. Sensini Ric. Orrù

Caccia e animali. **Uccellazione (differenza con altre forme di caccia)**

La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellazione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Nella definizione del concetto di uccellazione, occorre, quindi, rifarsi alla esigenza della norma, che ha inteso vietare ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quelle di cui è vietata la caccia. Costituisce uccellazione qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, etc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più determinata c comportamenti maggiore sofferenza biologica per i volatili. Deve,

inoltre, escludersi che l'uccellazione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo all'uopo sufficiente anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci di indiscriminata cattura di volatili. Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che l'esercizio della uccellazione sia connotato dai seguenti elementi: 1) impiego di strumenti fissi, non di uso momentaneo, diversi dalle armi da sparo; 2) potenzialità offensiva di tali mezzi ampia ed indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica.

Cass. Sez. III Sent. 28180 del 07/08/2006 (Ud.15/06/2006)

Presidente: Lupo E. Estensore: Postiglione A. Imputato: Arcieri.

(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Brescia, 14 ottobre 2005)

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Attività di uccellazione - Concorso formale dei due reati - Esclusione.

In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale, di cui all'art. 30 lett. a) L. n. 157 del 1992, è assorbito da quello di esercizio di caccia con mezzi vietati, di cui all'art. 30 lett. h) stessa legge, atteso che il reato di uccellazione è sempre punibile indipendentemente dal periodo di silenzio venatorio e non appare ragionevole la sanzionabilità dello stesso fatto anche con riferimento al cosiddetto periodo di silenzio venatorio.

6) Rilevanza Circolari Ministeriali e P.A.

Cass. Sez. III n. 19330 del 17 maggio 2011 (Ud. 27 apr. 2011)

Pres. Petti Est. Ramacci Ric. Santoriello

Ambiente in genere. Rilevanza circolari

La circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo.

7) Sulla confisca delle armi

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527

CACCIA - Reati venatori - Confisca delle armi - Sentenza di condanna - Necessità - Art. 28, c.2 e art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e), L. n.157/92. In materia di confisca di armi, detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori l'unica disposizione operante è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge n.157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e). (Annulla senza rinvio sentenza dell'1/12/2009, Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Torre del Greco) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Cropano. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527**

CACCIA - Rapporto di specialità tra disciplina delle armi e disciplina venatoria - Criteri di applicazione - Concorso tra i reati - Esclusione - Giurisprudenza - Fattispecie: reati venatori e confisca delle armi - Art. 28, 2c., L. n. 157/1992 - Artt. 240 cpv. C.P. e 6 L. n. 152/1975. L'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è possibile solo in caso di condanna (Cass. Sez. III, 17/3/2009 n. 11580; Cass. Sez. III, 17/05/2010 n. 18545; Cass. Sez. III, 14/07/2010 n. 27265). Mentre la disposizione di cui all'articolo 6 Legge n.152/75, che prevede altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni (Cass. Sez. III, 9/5/2007 n. 17670; Cass. Sez. III, 27/09/2007 n. 35637; Cass. Sez. III, 13/2/2009 n.6228). Sicché, il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso

tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità (Cass. Sez. III, 1/04/2003, n. 15166). Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi viene esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi. (Annulla senza rinvio sentenza dell'1/12/2009, Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Torre del Greco) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Cropano. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527**

8) Custodia di armi e Armi clandestine

Armi e munizioni - Custodia - Cautele - Omissione

L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato).

***Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2004, n. 24271 (13 maggio 2004) Ric. Cedro. ([L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20](#)).**

Integra il delitto di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata

*Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2006, n. 13006 (30 marzo 2006) Ric. P.M. in proc. Scarabicchi. (L, 18 aprile 1975, n. 110, art. 20).

Armi e munizioni - Detenzione e porto abusivi - Concorso - Arma comune da sparo e arma clandestina.

Non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma *clandestina*, essendo diversi sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici.

*Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 5567 (28 settembre 2011) Ric. Deragna.

Armi e munizioni - Speciale attenuante di cui all'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895 - Ambito di applicazione - Armi clandestine.

La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, specificamente prevista dall'art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi *clandestine*, costituendo la clandestinità una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti.

*Cass. pen., sez. I, 25 novembre 2011, n. 43719 (10 novembre 2011) Ric. Pellegrino.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Numero impresso sulla canna - Identificabilità dell'arma.

La clandestinità dell'arma non può ritenersi esclusa dal fatto che la stessa abbia il numero impresso sulla canna, in quanto, essendo questa una parte intercambiabile, tale numero non è elemento sufficiente per la sua identificazione.

*Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2011, n. 25247 (26 maggio 2011) Ric. Pastore.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Pistola a salve - Configurabilità del reato.

È arma *clandestina*, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della L. 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo. (In motivazione la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui il reato sarebbe configurabile solo per le armi catalogate, oggetto di successiva alterazione dei segni distintivi).

*Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2011, n. 9286 (10 febbraio 2011) Ric. Piserchia.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Ricettazione, detenzione e porto - Concorso materiale.

Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma *clandestina* e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima.

*Cass. pen., sez. V, 18 novembre 2010, n. 40906 (19 ottobre 2010) Ric. Perre.

Ricettazione - Elemento oggettivo - Acquisto o ricezione di arma clandestina - Configurabilità del reato.

È configurabile il delitto di ricettazione in caso di acquisto o ricezione di un'arma *clandestina*. (Nella specie, il reato presupposto è stato individuato nell'abrasione della matricola).

*Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2009, n. 41464 (29 settembre 2009), Imp. Zara..

Armi e munizioni - Armi clandestine - Detenzione - Arma da guerra con matricola abrasa.

La condotta di detenzione di arma *clandestina* può avere ad oggetto soltanto armi comuni da sparo, che sono le sole immatricolate ed alle quali vengono imposti dal Banco di prova i numeri ed i segni indicati dall'art. 11 della L. n. 110 del 1975. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la configurabilità del reato con riguardo ad una pistola Beretta cal. 9 "parabellum", mod. 92 SF, arma da guerra in uso alle Forze armate).

*Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2009, n. 24052 (19 maggio 2009), Imp. Letizia e altro..

Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Detenzione di arma clandestina - Natura di reato commissivo permanente.

Il reato di detenzione di arma *clandestina* è un reato commissivo permanente, la cui consumazione si inizia con la disponibilità di un'arma comune da sparo non iscritta nel relativo catalogo nazionale, ovvero di un'arma comune o di una canna sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 della L. 18 aprile 1975 n. 110, e cessa con la cessazione della detenzione.

*Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2009, n. 10433 (20 febbraio 2009), Imp. Sapiente.

Armi e munizioni - Detenzione e porto abusivo - Armi comuni da sparo e detenzione e porto di armi clandestine

Non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma *clandestina*, essendo diversi sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatrici.

*Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2008, n. 14624 (6 marzo 2008) Ric. Vespa.

Ricettazione - Reato presupposto - Contro il patrimonio - Necessità

La ricettazione è configurabile anche quando abbia ad oggetto cose provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, perché anche in tal caso, dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di arma *clandestina*, la Corte ha indicato nell'abrasione del numero di matricola il reato presupposto).

*Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2008, n. 11727 (19 febbraio 2008) Ric. Donatello.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Ricettazione - Assenza del numero di matricola

Il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura in ogni caso il reato di ricettazione poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma medesima.

*Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2004, n. 39648 (23 marzo 2004) Ric. Divano.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Fucile da caccia ad anima liscia - Sussistenza

Per la sussistenza del reato di detenzione di arma *clandestina* previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, 110 è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di immatricolazione, anche se per quell'arma non è previsto l'inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a norma dell'art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia privo del numero di matricola).

*Cass. pen., sez. I, 30 aprile 2002, n. 16127 (1 marzo 2002) Ric. Lattuada.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Nozione - Normativa

La ratio della norma incriminatrice, di cui all'art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 (armi *clandestine*) deve essere ricercata nell'esigenza di sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle. Sotto tale angolo visuale, non è dato cogliere alcuna differenza, ai fini del soddisfacimento della indicata esigenza, tra la detenzione di un'arma i cui numeri di matricola siano stati cancellati e quella di un'arma sulla quale i detti numeri, a causa della sua estrazione artigianale (nella specie pistola monocolpo cal. 7, 65 a forma di penna), non siano stati mai segnati. Infatti, in entrambi i casi l'autorità viene a trovarsi nell'impossibilità di seguire i vari trasferimenti dell'oggetto e di individuare in ogni momento l'attuale detentore.

*Cass. pen., sez. I, 6 luglio 1988, n. 7914 (11 aprile 1988) Ric. Corrado.

Armi e munizioni - Armi comuni da sparo - Armi ad avancarica - Obbligo di immatricolazione

L'obbligo di immatricolazione per le armi ad avancarica e la ipotizzabilità, in difetto, del reato di cui all'art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110 (armi *clandestine*) concerne solo la detenzione di quelle prodotte o importate posteriormente al 1920.

*Cass. pen., sez. I, 21 aprile 1988, n. 4849 (6 aprile 1987) Ric. Pagnozzi.

Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Assorbimento nel reato di detenzione di arma clandestina - Esclusione

Il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, di cui all'art. 14 della L. 14 ottobre 1974 n. 497 non è assorbito da quello di detenzione di arma *clandestina*, di cui all'art. 23 della L. 18 aprile 1975 n. 110, verificandosi un concorso formale tra i due reati allorché il reo detiene senza autorizzazione un'arma da sparo risultata *clandestina* perché priva dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 di quest'ultima legge. Ed invero, mentre gli artt. 10 e 14 della L. n. 497 del 1974 soddisfano l'esigenza di porre la competente autorità in grado di conoscere con tempestività l'esistenza di armi e i luoghi ove esse sono custodite, nonché le persone che le detengono, l'art. 23 della L. n. 110 del 1975 è volto a prevenire ed eliminare la presenza nel territorio dello Stato di armi prive di contrassegni di identificazione e come tali non suscettibili di controllo circa la loro provenienza.

*Cass. pen., sez. I, 22 luglio 1999, n. 4436 (22 giugno 1999) Ric. P.G. in proc. Lobina.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Prodotte in Italia - Presupposti per la qualificazione di arma clandestina

La mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975 (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia) rende le armi prodotte in Italia *clandestine*. (Fattispecie relativa a carabina ??, priva dalla sigla del produttore, non identificabile nell'espressione alfanumerica M14, identificativa del modello, ma non del costruttore).

*Cass. pen., sez. I, 21 aprile 1999, n. 2230 (17 marzo 1999) Ric. Ponzio.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Arma presentata al Banco nazionale di prova - Esclusione

La sottoposizione di un'arma al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia e l'apposizione sulla stessa del numero di matricola, del numero di iscrizione nel catalogo nazionale e del marchio dell'ufficio di collaudo, fanno ritenere adempiuto l'obbligo di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 110 del 1975, impedendo di qualificare come *clandestina* tale arma in ipotesi di mancanza della sigla o marchio del produttore.

*Cass. pen., sez. I, 15 aprile 1999, n. 351 (13 gennaio 1999) Ric. Passalacqua G.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Mancanza di taluno dei prescritti elementi di identificazione - Configurabilità del reato

La clandestinità dell'arma comune da sparo, ai fini della configurabilità dei reati previsti dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non è esclusa dal solo fatto che trattasi di arma a suo tempo sottoposta all'esame del Banco nazionale di prova di Gardine Val Trompia, ove essa, nonostante detta presentazione, risulti mancante di taluno degli elementi di cui al combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 11 della citata legge n. 110/75. (Nella specie trattavasi di arma sulla quale non risultavano impressi né il marchio o la sigla del produttore né il numero progressivo di iscrizione dell'operazione in luogo del numero di matricola).

*Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1999, n. 1283 (10 febbraio 1999) Ric. Colantonio e altr.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Diminuzione della lieve entità - Inapplicabilità

In materia di armi, la diminuzione del fatto di lieve entità, prevista dalla legge 2 ottobre 1967 n. 895 per i reati in essi indicati, non è applicabile ai reati in tema di armi *clandestine* che sono compiutamente disciplinati dalla successiva legge 18 aprile 1975 n. 110, nella quale non v'è alcun espresso richiamo del legislatore in ordine all'applicabilità della detta diminuzione anche ai reati ivi previsti.

*Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1999, n. 1487 (24 ottobre 1998) Ric. Colaviti.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Parziale abrasione del numero di matricola - Configurabilità del reato

Nel caso in cui non sia possibile, per la alterazione dei dati identificativi, la immediata, pronta e diretta riconoscibilità delle armi, sussiste il reato di cui all'art. 23 della L. 18 aprile 1975 n. 110. Infatti le stesse vanno considerate *clandestine* a prescindere dalla abrasione totale o parziale del numero di matricola, se la lettura risulti impossibile, incerta o più difficoltosa.

*Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1998, n. 477 (18 novembre 1997) Ric. Belli E. e altri.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Possesso - Confisca

In tema di reati concernenti le armi, la regola dettata dall'art. 23, comma 5, L. 18 aprile 1975, n. 110 secondo cui nel caso di sentenza di condanna per il possesso di armi *clandestine* è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle armi stesse ha la sua ragione ispirativa nella evidente pericolosità di chi risulti possessore di un'arma priva di dati identificativi e, perciò, illegalmente ricevuta ovvero manipolata per finalità che è logico presumere illecite. La suddetta regola impone, pertanto, da un lato, l'applicazione della sanzione accessoria della revoca di eventuali autorizzazioni di polizia, relative alle armi, di cui il soggetto sia titolare; dall'altro, la confisca di tutte le armi di cui il medesimo sia, ancorché legittimo, detentore. La norma in parola non opera infatti alcuna distinzione in merito, e va interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 39 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e 6, ultimo comma, L. 22 maggio 1975, n. 152 che pongono l'accento sulla necessità di privare delle armi le persone le quali, con il loro comportamento, si rivelino capaci di abusarne.

*Cass. pen., sez. I, 25 maggio 1996, n. 5176 (10 gennaio 1996) Ric. P.M. in proc. Ciardullo.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Armi ad aria compressa - Obbligo di immatricolazione

In tema di reati concernenti le armi, sussiste l'obbligo della immatricolazione anche per le armi ad aria compressa, in quanto armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110. (Nella fattispecie si trattava di carabina ad aria compressa priva di numero di matricola, ritenuta, dai giudici di merito, arma «*clandestina*». La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato, ha enunciato il principio di cui in massima).

*Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1996, n. 4728 (5 aprile 1996) Ric. Margherita.

Ricettazione - Arma con matricola cancellata - Sussistenza della ricettazione - Valore probatorio del possesso

Il possesso di un'arma *clandestina* integra di per sè la prova del delitto di ricettazione, essendo l'abrasione chiaramente finalizzata ad impedire l'identificazione dell'arma, la quale è modificata sostanzialmente e privata di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110. Tale circostanza dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma.

*Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 1996, n. 3869 (20 febbraio 1996) Ric. Figus ed altro.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Attenuante della lieve entità - Applicabilità

La diminuzione del fatto di lieve entità, specificamente prevista dalla L. 2 ottobre 1967 n. 895 per i reati in essa indicati, non è applicabile ai reati in tema di armi *clandestine* che sono stati disciplinati dalla successiva L. n. 110 del 1975, senza l'espresso richiamo della diminuzione in parola da parte del legislatore.

*Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1996, n. 2839 (12 gennaio 1996) Ric. Campana.

Armi e munizioni - Detenzione e porto abusivi - Concorso - Configurabilità

I reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo previsti dagli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, e quello di detenzione di arma *clandestina*, sono figure di reato totalmente autonome, anche se si riferiscono alle medesime armi, attesa la diversità del bene giuridico protetto. Mentre, infatti, le norme relative alla denuncia delle armi e alla licenza di porto d'armi sono previste per mettere l'autorità di polizia in condizioni di avere pronta e specifica conoscenza delle persone che le detengono, quelle relative alle armi prive di matricola mirano a garantire la facile controllabilità delle armi e della loro provenienza. Di conseguenza, chi detiene un'arma comune da sparo *clandestina* sarà chiamato a rispondere di entrambe le imputazioni, trattandosi di un classico caso di concorso formale di reati.

*Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1996, n. 672 (22 novembre 1995) Ric. Guerra ed altro

Ricettazione - Arma con matricola cancellata - Sussistenza della ricettazione - Reato presupposto

Nella ricettazione di armi *clandestine* il reato presupposto del delitto di ricettazione può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la condotta può essere costituita anche dal solo occultamento delle armi, oltre che dall'acquisto o dalla ricezione di esse. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il concorso di ricettazione in armi *clandestine* a carico di più persone, tutte consapevoli dell'occultamento delle armi, delle quali, peraltro, ciascuna di esse aveva la piena disponibilità).

*Cass. pen., sez. I, 29 dicembre 1995, n. 12788 (5 dicembre 1995) Ric. P.G. Nicotra e altri.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Criteri di individuazione - Indicazione

Poiché, ai sensi dell'art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110, l'arma comune da sparo viene considerata *clandestina* quando è sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11 della medesima legge, deve ritenersi tale ogni arma comune da sparo che abbia il numero di matricola abraso; né la clandestinità dell'arma può ritenersi esclusa dal fatto che la stessa abbia il numero impresso sulla canna, in quanto, essendo questa una parte intercambiabile dell'arma, tale numero non è elemento sufficiente per la sua identificazione.

*Cass. pen., sez. I, 25 luglio 1995, n. 3354 (1 giugno 1995) Ric. Sferrazza

Armi e munizioni - Armi clandestine - Cancellazione dei numeri di matricola - Ricostruzione dei dati con idonea tecnologia

Qualora i numeri di matricola dell'arma siano stati cancellati in tutto od in parte, il reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sussiste anche se sia possibile con idonea tecnologia la ricostruzione dei dati identificativi della stessa, non essendosi potuto nell'immediatezza procedere al riconoscimento dell'arma. Ed infatti, la della norma incriminatrice sulle armi *clandestine* è dettata dall'esigenza di sottoporre a costante ed immediato controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle sicché, i dati identificativi delle stesse devono essere immediatamente rilevabili con facilità.

*Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1995, n. 5201 (29 marzo 1995) Ric. Costantino.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Possesso - Integra il reato di ricettazione

Il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura, in ogni caso il reato di ricettazione, perchè la provenienza da delitto dell'arma stessa è in re ipsa, costituendo delitto tanto la cancellazione del numero di matricola, di cui l'agente non può non avere coscienza in quanto palese, come il suo possesso.

*Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 1992, n. 3058 (25 giugno 1992) Ric. Feola.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Parziale abrasione del numero di matricola - Configurabilità del reato

La parziale abrasione del numero di matricola che renda comunque disagevole o difficoltosa la identificazione dell'arma la fattispecie del reato di cui all'art. 23 legge n. 110/75.

*Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1992, n. 1179 (11 dicembre 1991) Ric. Camuffo.

Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Armi da guerra o comuni da sparo - Detenzione di armi clandestine

I reati previsti dagli artt. 10 e 12 L. 14 ottobre 1974, n. 497, relativi alla detenzione ed al porto illegale di armi da guerra o comuni da sparo, possono concorrere con i reati di detenzione e di porto di armi *clandestine* di cui all'art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di norme che tutelano interessi giuridici diversi, rispettivamente la prevenzione dei delitti contro la vita e la sicurezza della fede pubblica, con l'effetto che va esclusa la possibilità di assorbimento tra di essi.

*Cass. pen., sez. II, 17 maggio 1991, n. 5453 (21 giugno 1990) Ric. Di Leo.

Armi e munizioni - Armi clandestine - Numero di matricola abrasa in una parte dell'arma che risulti integra in altra parte non autonoma - Esclusione della clandestinità

In tema di armi *clandestine*, poichè l'art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) non fa obbligo di ripetere le indicazioni concernenti sigle, marchio, numeri, su varie parti, è sufficiente che i dati essenziali richiesti comunque figurino anche in una sola parte purchè siano facilmente leggibili senza che alcuna speciale o apposita operazione risulti necessaria per dar loro risalto. Ne deriva che se il numero di matricola, abraso in una parte, risulti integro in altra parte non autonoma, l'arma non può essere considerata *clandestina* perchè immediatamente identificabile.

*Cass. pen., sez. I, 7 luglio 1990, n. 9817 (23 aprile 1990) Ric. Giuliani.

Armi e munizioni - Armi da guerra - Armi clandestine - Esclusione

La detenzione di arma da guerra con matricola abrasa non integra gli estremi del reato di detenzione di arma *clandestina* giacchè l'art. 23 della L. n. 110 del 1975 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) stabilisce espressamente che ricorre l'ipotesi di arma *clandestina* soltanto quando la mancanza di catalogazione di cui all'art. 7 o dei segni distintivi di cui all'art. 11 si riferisce alle armi comuni da sparo.

*Cass. pen., sez. I, 28 giugno 1990, n. 9327 (2 maggio 1990) Ric. Di Gaetano.

9) Caccia durante il silenzio venatorio e fuori periodo

L'abbattimento fuori periodo per una specie equivale a caccia in periodo di divieto generale

Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 30367 del 22 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009) - Pres. Lupo, Est. Sensini, Ric. Taviani - Caccia e animali. Divieto generale di caccia

Il precetto a cui rinvia la norma sanzionatoria dell'art. 30 lett. a) L. 15792 non prevede un divieto generale accanto a divieti specifici per le singole specie cacciabili, ma contempla soltanto divieti per singole specie, modificabili a livello regionale nel rispetto di un arco temporale massimo. Al di là dell'equivoco che può essere indotto dal riferimento al divieto generale contenuto nell'art. 30 lett. a), la chiara volontà del legislatore si ricava dall'ulteriore riferimento all'art. 18 pure contenuto nella stessa norma, secondo cui il divieto generale è sempre quello intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 e le date fissate dall'art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili

Caccia: esercizio in periodo di divieto

Cassazione - Sez. III sent. 32022 del 8 agosto 2007 (Ud. 7 giu. 2007) - Pres. Papa Est. Fiale Ric. De Masi - Il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale, previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto apparteneva

Per applicare il reato di caccia nelle giornate di silenzio venatorio non ci si deve riferire solo alle violazioni perpetrate nelle date ricadenti nei martedì e venerdì (considerate di "silenzio venatorio" in tutta Italia, nel corso della stagione di caccia); infatti se il calendario venatorio regionale prevede giornate di caccia fisse in alcuni periodi, che automaticamente escludono altre giornate settimanali (caso del giovedì, per il calendario venatorio pugliese del 2009 nel mese di settembre), sono da considerarsi giornate di silenzio venatorio anche quelle individuate in tal modo dalle Regioni. Pertanto chi caccia in detti giorni incorre ugualmente nel reato previsto dall'art. 30, comma primo-lett. F) della legge 157/92

Massima

Cass. Sez. III n. 34755 del 26 settembre 2011 (Ud 25 mag. 2011) Pres. Petti Est. Rosi Ric. Costantino ed altri

Caccia e animali. Silenzio venatorio: Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale

Esercizio venatorio in periodo di divieto assoluto

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 21 luglio 2008, n. 30407 in materia di esercizio venatorio in periodo di divieto assoluto: presenza sul territorio con arma scarica e in custodia il giorno prima dell'apertura, con occupazione di appostamento

10) Trasporto armi da caccia, sparo in luogo pubblico, sparo da auto, introduzione armi in aree protette

Divieto di introdurre armi in aree protette

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 23 luglio 2008, n. 30833 "In base a quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991 tra le aree protette rientrano, oltre ai parchi nazionali, anche i parchi naturali, interregionali e regionali: il conseguente divieto di introdurre armi in aree protette"

Transito con armi in area protetta regionale

Cass. Sez. III n. 6985 del 14 febbraio 2008 (Ud. 16 gen. 2008) Pres. Onorato Est. Gazzara Ric. P.G. in proc. Felicetti - Caccia e animali. Transito con armi in area protetta

Aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 - Transito con armi onde recarsi in area non protetta - Integrazione del reato di introduzione non autorizzata di armi - Sussistenza.

Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.

Sparo da autoveicolo: e' reato anche senza sparo

Cassazione Penale, III Sez. Pen., Sentenza n.43888 depositata il 18/11/2008 (udienza 15/10/2008)

Si configura il reato di cui all'art. 21, primo comma-lett. i) della legge 157/92 (divieto di cacciare sparando da veicoli a motore) anche quando i colpi non siano stati materialmente esplosi.

Nella fattispecie il bracconiere è stato sorpreso dal personale di vigilanza con il fucile sporgente dal finestrino. Secondo i giudici la norma intendeva vietare l'esercizio venatorio da autovettura prescindendo dall'effettivo uso dell'arma, essendo sufficiente la sola eventualità di esso.

E' reato trasportare l'arma da caccia in condizioni incompatibili con l'esercizio della caccia

Sussiste il reato di porto abusivo di arma da fuoco nel caso di persona che trasporti il fucile in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso della caccia (fattispecie di arma in auto, in orario notturno e in stato di ubriachezza del proprietario), quando la licenza di porto di fucile sia riferita al SOLO uso caccia (a seguito di cancellazione dal libretto rilasciato della parola "anche", da parte dell'autorità di P.S.) - Cassazione Pen. - Sez. 1, Sentenza n. 44170 del 18/11/2009 (c.c. 28/10/2009) - Pres.: Silvestri - Rel. : Barbarisi - Ricorr. : Cani

Sparo in luogo abitato con fucile ad aria compressa integra getto pericoloso di cose

Massima: lo sparo in luogo abitato con fucile ad aria compressa non costituisce esplosione pericolosa non trattandosi di arma da fuoco, costituisce getto pericoloso di cose. Non integra quindi il reato di cui all'Art. 703 del Codice Penale, perché tale fucile, pur dovendosi considerare arma da sparo, ai sensi degli Artt. 704, 585 del Codice Penale e 44 RD 6 maggio 1940, n. 635, non è compreso tra le armi da fuoco cui si riferisce il citato Art 703 Codice Penale, né tra le altre previsioni dello stesso disposto di legge (Cassazione Penale Sez. VI, 13.12.1974 N.9885)

11) Animali pericolosi

Sentenze su detenzione animali pericolosi: legge 150/92- ART. 6

Forniamo una breve raccolta di sentenze penali – e una civile – utili nel caso di denuncia per la detenzione di animali pericolosi (22/12/09)

Animali - Custodia e detenzione - Pericolosità della specie - Responsabilità penale

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni (detenzione di animali pericolosi per la salute e per l'incolumità pubblica), il giudice non deve compiere alcuna valutazione circa la pericolosità in concreto degli animali detenuti, dovendosi questa desumere solo dall'inserimento della specie cui essi appartengono nel decreto emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6, nulla rilevando, poi, una volta che tale elemento risulti accertato, le modalità di custodia degli animali, la cui inadeguatezza può solo costituire indice della gravità della condotta (nella specie, trattavasi della detenzione di due leoni).

*Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2004, n. 14426 (ud. 11 febbraio 2004) Ric. ChiaroTti. (Mass. Redaz.). (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6) (1), in Riv. pen 2004, 613.

Produzione, commercio e consumo - Commercio e vendita al pubblico - Reato di detenzione di esemplari di fauna selvatica - Specie selvatica

La detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione configura il reato di cui all'art. 6, legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, anche se l'animale è nato da genitori in cattività, atteso che si considera di specie selvatica sia l'animale di origine selvatica che quello proveniente da nascita in cattività, intesa quale riproduzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato.

*Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2005, n. 08423 (ud. 21 gennaio 2005) Ric. Tomasini. (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6; L, 13 marzo 1993, n. 59; DL, 12 gennaio 1993, n. 2, art. 10).

Animali - Custodia e detenzione - Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica - Canguri

È vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità e tra essi sono contemplati i canguri, i quali sono stati inclusi dal D.M. 19 aprile 1996 nell'elenco di quelli da ritenere pericolosi, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia.

*Cass. pen., sez. III, 15 luglio 2005, n. 26127 (ud. 19 maggio 2005) Ric. Allegri. (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6).

Caccia - Sanzioni amministrative - Detenzione di esemplari selvatici protetti - Obbligo di denuncia nei termini di legge L'obbligo di denunciare il possesso di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (nella specie, un caimano detenuto all'interno di un bar), imposto dall'art. 6, comma terzo, della legge n. 150 del 1992, grava non sul proprietario dell'animale ma sul detentore di esso a qualsiasi titolo. .

*Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2006, n. 19785 Ric. Mardegan - c. Rossi ed altri. (L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 5; L, 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6).

12) auto non sequestrabile

Mezzi di caccia vietati: non sequestrabili quelli "ausiliari"

Sentenza relativa al sequestro di un'auto utilizzata per la caccia notturna: infatti l'auto "che, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad uso diverso e in sé lecito" (05/10/09)

Mezzi di caccia- non è sequestrabile in via preventiva/confiscabile l'autovettura se usata come mezzo ausiliario per bloccare la preda

Cass. Pen. , Sez. III , sentenza n. 35705 del 16 settembre 2009 (Cc. 9 giu. 2009)

Pres. Lupo, Est. Marini , Ric. Martinelli

Caccia e animali. Sequestro e confisca

Il comma quinto dell'art.13 della legge n.157 del 1992,afferma il principio secondo cui tutti i mezzi di caccia sono vietati ad esclusione di quelli riconosciuti legittimi dall'ordinamento, occorre però distinguere i "mezzi diretti all'abbattimento delle prede" dai "mezzi ausiliari". Conseguenza a tale distinzione che il sequestro preventivo, finalizzato anche alla futura confisca, può operare allorché tra la cosa e l'attività criminosa sussista un nesso funzionale intrinseco, essenziale e non occasionale, che trasformi la cosa, in sé lecita, in una cosa oggettivamente predisposta per la commissione di futuri reati.

Se, dunque, un coltello utilizzato per uccidere l'animale e un faro alogeno montato su un'autovettura appaiono strumenti direttamente utilizzati per la caccia e suscettibili di sequestro, non così può dirsi per l'autovettura che, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad uso diverso e in sé lecito.

13) CITES

Commercializzazione di prodotti CITES

Cass. Sez. III n. 6900 del 18 febbraio 2009 (Cc 29 ott. 2008) - Pres. De Maio Est. Franco Ric. Castroni - CITES. Specie protette . Commercio Per integrare reato di cui all'art. 2 legge 150/1992 non è sufficiente la mancanza o l'irregolarità di ogni e qualsiasi tipo di documentazione relativa al prodotto ma occorre che si tratti della documentazione specificamente prevista dal Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, allo stesso modo occorre che l'eventuale mancanza o incompletezza della etichettatura riguardi anch'essa elementi ed indicazioni rilevanti ai fini della tutela delle specie protette ed espressamente e specificamente indicati dal Regolamento CE o da norme nazionali aventi forza di legge o richiamate da atti aventi forza di legge (fattispecie : vendita di caviale con etichetta rimovibile)

CITES: la legge non ammette ignoranza

Cass. Sez. III n.38410 del 9 ottobre 2008 (Ud. 9 lug. 2008) - Pres. De Maio Est. Petti Ric. Gueye - CITES. Importazione illecita di specie protette . Configurazione della colpa

L'ignoranza o l'errore (fattispecie relativa alla importazione illecita di carapaci di Testuggini di Hermann) non può produrre effetti scriminanti se dipende da colpa configurabile allorché l'imputato abbia ammesso di sapere che animali vivi o morti appartenenti a specie protette non possono essere importati.

Egli, proprio perché a suo dire l'appartenenza di quei gusci non era facilmente conoscibile da parte del comune turista e proprio perché aveva dimostrato di sapere che animali o parti di essi appartenenti a specie protette non possono essere importati vivi o morti, prima di introdurre in Italia ben sette gusci di tartaruga, appartenenti a specie protette, avrebbe dovuto rivolgersi a persone esperte allo scopo di accertare la legittimità dell' importazione . Tale doverosa mancanza di diligenza lo rende responsabile del reato.

14) Furto (bracconaggio)

Furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato

Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 34352 del 27/5/2004 (ud. 24/5/2004), deposit. 11/8/2004 Presidente: D'Urso; Relatore: Bianchi ; Proc.: Geraci ; Ricorrenti: Peano U. e V.C. "Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è .. ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia"

Tutti gli organi di vigilanza possono procedere per il reato di furto aggravato previsto dal codice penale a carico del soggetto che, senza licenza, opera un'azione di bracconaggio. Si applica la teoria giurisprudenziale sopra citata. Sarà opportuno richiamare negli atti la massima della sentenza della Cassazione riportata in apertura del presente articolo ed eventualmente anche le altre note. Tale reato consente tutti gli strumenti procedurali operativi nella flagranza o quasi flagranza, tra cui le perquisizioni personali e veicolari (ed in casi particolari se strettamente necessario anche quelle domiciliari) di iniziativa autonoma della PG ed i sequestri, sempre di iniziativa.

Ricordiamo che il furto è un reato grave rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace.

15) Numero di colpi nel fucile

Cass. Pen. Sez III, Sentenza n.11341 del 22/11/1995 (ud. del 18/10/1995), Pres. Accinni, rel.Giammanco, Ricorr. Capaldi: "In tema di caccia, la disposizione di cui all'art. 13 comma primo l.11 febbraio 1992 n.157,secondo la quale l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce,deve essere intesa nel senso che il caricatore non sia in grado di contenere un numero di cartucce superiore alle due consentite e non che il numero delle cartucce dentro il caricatore non debba essere in concreto superiore a due."

Cass. Pen. Sez. III Sentenza n.8480 del 29/7/1994 (ud. 17 giugno 1994) Ric. P.M. in proc. Villa: "La disposizione di cui all'art. 13 L. 11 febbraio 1992, n. 157, secondo la quale l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi - a ripetizione o semiautomatico con caricatore contenente non più di due cartucce, va letta nel senso che il caricatore deve essere predisposto per contenere non più di due cartucce e non nel senso che sia sufficiente che in concreto ne contenga solo due; quest'ultima interpretazione, infatti, oltre ad essere in palese contrasto con la convenzione internazionale per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 e ratificata dall'Italia con L. 24 novembre 1978, n. 812, finirebbe per vanificare lo scopo proprio dell'art. 13 suddetto, che è quello di limitare il numero dei colpi che possono essere esplosi al di là del numero delle cartucce in concreto contenute nel caricatore."

16) indispensabile identificare con certezza un animale prima di abbatterlo

Nel caso in cui sia stata abbattuta una tortora dal collare, specie non cacciabile, è irrilevante, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la somiglianza tra la tortora dal collare e quella europea; infatti, l'asserita confondibilità in fase di volo tra i suddetti uccelli deve rendere più attento il cacciatore al momento dello sparo, perchè, appartenendo la tortora dal collare a specie di uccelli assolutamente non cacciabile, il cacciatore deve astenersi dallo sparare in caso di incertezza.

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 8 aprile 1993, Sentenza n. 3435 (ud. 11 febbraio 1993). Pres. Cavallari - Est. Siena - P.M. Iannelli (conf.) - Ricorrente: Pittori C.

17) Piccione torraio

Cassazione penale - Sentenza n. 2598 del 26/01/2004

Massima: In tema di attività venatoria, il colombo o piccione torraio va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, sicché ne è vietata la caccia o la cattura

18) tassidermia

In materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento

Caccia - Imbalsamazione e tassidermia - Detentore di animali impagliati od imbalsamati appartenenti a specie protette - Reato di cui all'art. 30, c. 2, L. n.157/1992 - Applicabilità. In materia di caccia, l'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli

animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. Pres. Papadia. Est. Zumbo A. Rel. Zumbo A. Imp. Bianchizza. P.M. Salzano F. (Diff.), (Rigetta, Trib. Tolmezzo, 6 Aprile 2004).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10/03/2005 (Ud. 03/02/2005), Sentenza n. 9490

19) Maltrattamenti e custodia cani

"Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all'art. 727 c.p.." Così la Suprema Corte in una recentissima sentenza in merito ad un procedimento penale per maltrattamento di animali (9/03/06)

Legittima la sanzione dell'ammenda nei confronti di una donna a cui è stato addebitato il reato di abbandono di animali. È da considerare un gesto di crudeltà la scelta di lasciare il cane in macchina a soffrire il caldo. Decisivi i resoconti del vigile urbano e del veterinario che erano intervenuti una volta notato l'animale. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44902/12; depositata il 16 novembre)

“Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede per il suo accertamento una particolare conoscenza tecnica essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cassazione Penale III Sez. 835 del 27.04.1995, Nichele).”

Maltrattamento lasciare i cani al sole senza riparo

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 20468/2007

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE - Chi maltratta un cane deve pagare i danni morali ai padroni.

Sentenza 30 novembre - 21 dicembre 2011, n. 47391

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 febbraio 2011, il Tribunale di Torino, 3^a sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da G.C.D., con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 638 c.p. per avere sbattuto a terra e preso a calci il cane di proprietà di S.A.L., in **** ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di duecento Euro di multa nonchè al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 300,00, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Il Tribunale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza di T.S., marito della parte civile, avvalorata dalla certificazione del veterinario che aveva riscontrato "dolorabilità" del cane "a livello del carpo sinistro e della zona mandibolare sinistra" e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 638 c.p. perchè il cane non ha riportato alcun "deterioramento" ma una mera e del tutto presunta "dolorabilità"; - difetto, carenza ed illogicità della motivazione per avere ritenuto attendibile la testimonianza di T.S., nonostante questi fosse il marito della parte civile, già condannato per il delitto di minacce gravi nei confronti del G., e per aver tratto argomenti dalla condotta di quest'ultimo che non aveva reagito alla veemente aggressione verbale del T. che lo accusava di aver maltrattato il cane, condotta prudentemente serbata per evitare che essa degenerasse, senza tenere infine conto del dato processualmente dimostrato che il cane seguiva a gradire le coccole del G..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, considerato che il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile (mentre per le lesioni all'integrità fisica di cui all'art. 544 ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo anche non definitiva; cfr. Cass. Sez. 2, 26.3-1.7.2010 n. 24734).

La sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sul punto, senza che venisse dal ricorrente fornita specifica doglianza, allorchè ha osservato che la sintomatologia rilevata al momento della visita da parte del veterinario era dimostrativa di un processo patologico ancora in corso, come tale integrante "malattia" e quindi deterioramento (cfr. Cass. Sez. 5, 26.4-15.6.2010 n. 22781).

2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè sottopone in questa sede questioni che attengono la merito, attraverso la proposizione di lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

20) Richiami elettroacustici

La Corte di Cassazione, III Sez. Penale, con sentenza n.1187, udienza 20/5/1997, depositata l'11/6/1997, pres. Pioletti, ricorrente Taddei, ha ritenuto che integra il reato di cui all'art. 30, primo comma-lettera h) della Legge 157/92, " *l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che l'apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotte canti di uccelli, fosse inattivo al momento del controllo,* stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori".

Cass. Pen., Sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14242, ricorrente Lorusso T. *Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un apparato preregistrato contenente richiami vietati,* costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, che con questo viene attirata.

Di notevole utilità per gli organi accertatori anche l'ultima sentenza sul tema, stavolta riguardante la fattispecie del **posizionamento notturno di richiamo elettroacustico** (da parte di cacciatore disarmato), per agevolare eventuali altri cacciatori. E' sempre reato di caccia con mezzo non consentito, e calza come un guanto per certi episodi di bracconaggio isolano o del sud Italia:

Cass. Sez. III n. 42388 del 17 novembre 2011 (Ud 20 set. 2011)

Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Taurino

Caccia e animali. Nozione di esercizio di attività venatoria

La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia.

Cass. Sez. III sent.. 40959 del 11-11-2005 (ud. 13 ottobre 2005)

Pres. Vitalone Est. Gntile Ric. Caporaso

Caccia – Richiami elettroacustici

Il posizionamento di richiami elettroacustici costituisce di per sé solo, sotto il profilo giuridico ed in riferimento all'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'articolo 30 lettera h) legge 157-1992, **esercizio venatorio**, essendo attività prodromica diretta all'abbattimento o alla cattura degli uccelli

21) Attività di caccia (nozione di)

Cass. Sez. III n. 42388 del 17 novembre 2011 (Ud 20 set. 2011)

Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Taurino

Caccia e animali. Nozione di esercizio di attività venatoria

La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia

Cass. Sez. III n. 28510 del 13 luglio 2009 (CC 9 giu. 2009)

Pres. Lupo Est. Petti Ric. Allia ed altri

Caccia. Nozione di esercizio della caccia

L'ampia nozione di esercizio della caccia comprende, non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad esempio l'essere sorpreso armato in una zona di caccia, con mezzi idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in atteggiamento di ricerca o di attesa della selvaggina

Cass. Sez. III sent. 6762 del 22 febbraio 2006 (c.c. 24 gennaio 2006)

Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Cempini

Caccia – Nozione di attività venatoria

Rientra nell'esercizio dell'attività venatoria il compimento di quella attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali quali la predisposizione di una trappola e la detenzione degli attrezzi necessari all'armamento della trappola stessa

SEZ. 3 SENT. 18088 DEL 16/04/2003 (CC.06/03/2003) RV. 224732

PRES. Postiglione A REL. Gentile M COD.PAR.358

IMP. Febi M PM. (Conf.) Izzo G

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio venatorio - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di selvaggina - Necessità - Esclusione.

L. DEL 11/2/1992 NUM. 157

La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 **non va intesa in senso riduttivo**, ricomprendendo non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina,

ma altresì ogni altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine.

Elementi presuntivi che provano l'esercizio della caccia - legittimità della sanzione amministrativa.

L'esercizio della caccia può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto. (Pretura Perugia, 24 aprile 1995). In tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Cassazione civile sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890.

Caccia - Sanzioni amministrative - Accertamento delle violazioni - Atteggiamento e equipaggiamento idoneo alla caccia

Il concetto di esercizio venatorio deve essere inteso in senso ampio quale attitudine concreta volta alla uccisione ed al danneggiamento di uccelli e di animali in genere. L'attitudine può ricavarsi da elementi quali il possesso di fucile e delle relative cartucce, lo sparo di uno o più colpi, l'accompagnamento con un cane da caccia, l'insieme delle altre circostanze di tempo e di luogo. Il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Perciò la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio del fucile e delle cartucce appartenenti a chi sia trovato in atteggiamento venatorio.

*Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1994, n. 2555 (c.c. 30 settembre 1994) Ric. Cammaroto. (Cp, art. 354; L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18; L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30).

id 158917

22) SPARO A MENO DI 150 METRI

Caccia - Esercizio - Limitazioni - Divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri dai fabbricati.

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.).

*Cass. pen., sez. I, 17 aprile 2012, n. 14526 (1 marzo 2012) Ric. Francipelli. ([cp, art. 703; L, 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21](#)),

23) POTERI DI PG – sentenza favorevole

1) Caccia - Guardie volontarie - Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero

dell'Ambiente - Funzioni - Sequestro di un fucile e delle munizioni- Legittimità - Polizia giudiziaria. E' legittimo il sequestro di un fucile e delle munizioni operato da guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente nella materia venatoria (come il WWF) avendo le stesse qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Pres. Postiglione - Est. Teresi - Ric. Lancellotti - annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, [21/2/2006](#) (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454.

23) TAR su a Caccia nutrie (ordinanza sindacale)

N. 00515/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00392/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2013, proposto da:

Associazione Vittime della caccia e Lac - Lega per l'abolizione della caccia, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l'avv. Mariapaola Cereda in Brescia, via Gramsci 24;

contro

Comune di Salvirola, n.c.;

nei confronti di

Pietro Zecchini, n.c.;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 1 del 24/1/2013 avente ad oggetto l'abbattimento delle nutrie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Secondo il consolidato orientamento in materia di questa Sezione (cfr., da ultimo: sentenze 22 maggio 2013, nn. 480, 482, 483 e 484):
 - a) il Sindaco è ordinariamente privo del potere di pianificare l'attività di abbattimento nutrie, stante la competenza provinciale per tali interventi;
 - b) l'intervento extra ordinem dell'autorità comunale potrebbe giustificarsi solo se risultasse comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica.
2. Nel caso di specie, parte ricorrente deduce, in sintesi, il vizio di incompetenza del Comune e la violazione dell'art. 50 T.U. 267/2000, mentre l'ordinanza sindacale censurata:
 - non dà conto di un solo elemento fattuale concreto (zone precise del territorio comunale in cui si sia verificata la presenza di nutrie e in cui questa possa provocare rischi per la sicurezza idraulica e per la salute dei cittadini) tale da far ritenere l'insorgenza di una situazione eccezionale e imprevedibile;
 - si limita a riferire genericamente di "giuste preoccupazioni della cittadinanza";
 - le uniche note di cui vengono menzionati data ed estremi sono dell'Azienda USL di

Cremona, ma risalenti una al 1997 e l'altra del 2000 e, come tali, all'evidenza inidonee a supportare un'ordinanza ex art. 50 T.U. 267/2000, adottata oltre un dieci anni dopo;

- allo stesso modo non può valere il riferimento a indagini compiute tra il 1996 e il 2001 dalla stessa ASL e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia;

3. Ne consegue la fondatezza del ricorso, il quale deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale 24 gennaio 2013, n. 1.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate in € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, tenuto conto della "serialità" del presente ricorso, identico, nella parte in diritto, ad altri presentati dalle stesse Associazioni ricorrenti, nei confronti di differenti Comuni, e pure passati in decisione all'odierna Camera di Consiglio.

5. Con separata ordinanza si procederà all'individuazione del soggetto in favore del quale (se l'Erario o la parte ricorrente) la suddetta somma dovrà essere versata dal Comune di Salvirola, essendo tuttora in corso di istruttoria, da parte della competente Commissione, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato, presentata dalla parte qui ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e, per l'effetto, **annulla l'impugnata ordinanza sindacale** 24 gennaio 2013, n.1.

Condanna il Comune di Salvirola a corrispondere, a titolo di spese di giudizio, la somma di € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, al soggetto (erario o Associazioni ricorrenti) che sarà individuato con successiva ordinanza collegiale, in dipendenza dell'esito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, presentata dalle medesime Associazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)